



IL SINDACO

In qualità di Autorità locale di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

VISTO:

- La legge 21.11.2000 n° 353 legge-quadro sugli incendi boschivi che individua gli indirizzi di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- Il D.L.vo 267/00 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

ORDINA

1. Nel periodo compresa tra 10 agosto e il 30 settembre di vietare a chiunque di :
 - a. accendere fuochi all'aperto nei boschi e ad una distanza inferiore a 100 metri da essi;
 - b. accendere fuochi nei pascoli, anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate a distanza non inferiore ai 20 metri;
E' fatta eccezione per le aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate a tale scopo.
2. Nel periodo compresa tra 10 agosto e il 30 settembre di vietare nei boschi e nei pascoli a chiunque di:
 - a. Far brillare mine, se non in aree preventivamente autorizzate;
 - b. Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o per eseguire altre lavorazioni;
 - c. Usare motori, fornelli, inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d'incendio, sia nei boschi che nelle strade e nei sentieri che li attraversano.
3. Nel periodo dal 10 agosto al 30 settembre di vietare, nei terreni agricoli anche se incolti, negli orti, nei giardini pubblici e privati, la bruciatura di vegetali, di loro residui e di ogni altro materiale connesso all'esercizio delle attività agricole dei terreni, salvo in area



appositamente circoscritta, isolata ed arata di larghezza minima di 5 m. La pratica è comunque vietata ed in assenza di vento.

4. Nel periodo dal 10 agosto al 30 settembre di effettuare, a cura di tutti i proprietari di appezzamenti confinanti con strade, la pulizia di ogni residuo vegetale, l'estirpazione di vegetazione incolta, sterpaglie e di qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco e di procedere alla successiva rimozione ed allontanamento degli stessi, il tutto per una fascia di profondità non inferiore a 20 m dalle strade.

AVVERTE

Che ai contravventori della presente ordinanza verrà applicata:

1. nel caso di procurato incendio a seguito di esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco dell'incendio una sanzione non inferiore ad €1.032,00 e non superiore ad €10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge 353 del 21.11.200;
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata sanzione determinata ai sensi dell'art. 15 del Codice della Strada D.Lvo 285/92

I N F O R M A

Che per ogni segnalazione di pericolo, legata ad un possibile sviluppo di incendio, sono a disposizione i seguenti numeri di telefono di emergenza, da attivare tempestivamente:

800 - 890033
089 - 662311
1515
115

Numero Verde Polizia Municipale
Sala Radio Polizia Municipale
Corpo Forestale dello Stato
Vigili del Fuoco

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione della all'Albo Pretorio per il periodo di gg. 15 (quindici);
- Al Settore Staff del Sindaco per la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno;



- Al Comando di Polizia Municipale, al Settore Opere e LL.PP.- Servizio di Protezione Civile, al Settore Ambiente, al Settore TT.VV.II.MM.- Servizio Viabilità e Manutenzione e Servizio Verde Pubblico, per l'ottemperanza della presente ordinanza.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Prefettura di Salerno
- Alla Questura di Salerno;
- Al Comando Prov.le dei Carabinieri;
- Al Comando Prov.le della Guardia di Finanza;
- Al Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Salerno;
- Al Comando Prov. le del Corpo Forestale dello Stato;
- Al Comando Prov. le dei Vigili del Fuoco;
- All'Anas s.p.a.- Compartimento Viabilità Campania- Sezione di Salerno

Salerno, 10 agosto 2010

Il Sindaco
Dott. Vincenzo De Luca